

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

del 18 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12b capoversi 6 lettere b e c e 7 nonché 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi a fondo perso e di mutui secondo gli articoli 12b e 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

Sezione 2: Contributo a fondo perso

Art. 2 Richiesta

¹ Su richiesta, ai club sono concessi contributi a fondo perso.

² La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei contributi, in particolare:

- a. le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019, con indicazione dei singoli biglietti e degli abbonamenti stagionali venduti, dei pacchetti d'ingresso e degli ingressi gratuiti, nonché il numero di spettatori ufficiale per partita di detto campionato nazionale;
- b. le categorie di biglietti con i rispettivi prezzi di vendita al minuto nella stagione 2020/2021;

RS

¹ RS **818.102**

2020-.....

- c. eventuali prestazioni in denaro ricevute nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell'articolo 4 della legge del 17 giugno 2011² sulla promozione dello sport (LPSpo) nonché eventualmente l'attestazione dell'avvenuto rimborso delle suddette prestazioni in denaro;
- d. una dichiarazione esplicita che con la richiesta per l'anno 2021 si rinuncia alle prestazioni in denaro ricevute nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell'articolo 4 LPSpo;
- e. lo stipendio, comprensivo di tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi valutabili in denaro (reddito), versato per anno alle persone che sono impiegate dal club alla fine della stagione 2018/2019 nonché alla data della presentazione della richiesta; il reddito è documentato mediante copia del rispettivo contratto e del certificato di salario;
- f. la contabilità certificata del club dall'inizio della stagione 2018/2019 e una chiusura intermedia attuale;
- g. le attività e le liberalità del club nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile nella stagione 2018/2019.

³ Se un club chiede che per il calcolo del reddito medio si tenga conto del reddito degli impiegati al 13 marzo 2020, la domanda deve inoltre contenere il reddito a tale data.

Art. 3 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019

¹ Le entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019 sono calcolate sulla base delle entrate derivanti dai singoli biglietti e dagli abbonamenti stagionali venduti nonché dalle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti d'ingresso, dedotto il valore dei servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari.

² Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una serie inferiore rispetto alla stagione 2020/2021, l'importo calcolato secondo il capoverso 1 sarà aumentato del 100 per cento.

³ Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una serie superiore rispetto alla stagione 2020/2021, l'importo calcolato secondo il capoverso 1 sarà ridotto del 40 per cento.

Art. 4 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020

¹ Le entrate effettive derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020 per partite del campionato nazionale devono essere documentate per ogni singola partita.

² Si calcolano dalla somma degli ingressi effettivi per categoria d'ingresso ai rispettivi prezzi.

Art. 5 Procedura

¹ Le richieste riguardanti le partite della stagione 2020/2021 devono essere presentate:

- a. entro il 31 gennaio 2021 per le partite dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
- b. entro il 31 marzo 2021 per le partite dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c. entro il 31 maggio 2021 per le partite dal 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021;
- d. entro il 31 luglio 2021 per le partite dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021;
- e. entro il 30 settembre 2021 per le partite dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021;
- f. entro il 30 novembre 2021 per le partite dal 1° settembre 2021 al 31 ottobre 2021.

² L'Ufficio federale dello sport (UFSPo) emana una decisione in merito alle richieste.

³ Non sono versati contributi:

- a. per le partite dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 se nel 2020 il club ha ricevuto prestazioni in denaro nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell'articolo 4 LPSpo e non le ha rimborsate;
- b. per le partite annullate.

⁴ I contributi per le partite rinviate sono versati nel momento in cui vengono recuperate se allora sono adempiuti i requisiti per la concessione di contributi.

Art. 6 Riduzioni del reddito

¹ Il club deve dimostrare che sarà ridotto secondo le prescrizioni dell'articolo 12b capoverso 6 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 il reddito medio annuo delle persone che sono impiegate dal club e il cui reddito annuo aveva superato l'importo di 148 200 franchi alla fine della stagione 2018/2019.

² Per i redditi di persone assunte a tempo parziale è considerato l'equivalente a tempo pieno.

³ I club, la cui massa salariale complessiva nella stagione 2018/2019 era di oltre il 30 per cento inferiore alla massa salariale media complessiva di tutti i club della lega, devono ridurre all'importo di 148 200 franchi, o almeno del 10 per cento, il reddito medio annuo di cui al capoverso 1.

⁴ Su richiesta di un club, l'UFSPo può considerare il reddito medio annuo al 13 marzo 2020.

Art. 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore

Il reddito medio delle persone di cui all'articolo 6 capoverso 1 in un club che dopo la stagione 2019/2020 è stato promosso in una lega superiore può aumentare del 50 per cento al massimo.

Art. 8 Prosecuzione della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile

La promozione dei settori giovanili e dello sport femminile comprende tutte le misure adottate dal club, come in particolare le attività e liberalità nel settore della promozione dello sport di bambini e giovani nonché dello sport femminile.

Art. 9 Rapporti e pubblicazione

¹ Dopo l'ottenimento di contributi, per cinque anni il club deve presentare annualmente, al più tardi due mesi dopo la fine della stagione, un rapporto alla Confederazione riguardante:

- a. lo stipendio concordato, nonché tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi valutabili in denaro, e lo stipendio versato alle persone impiegate dal club; su richiesta dell'UFSPÖ, lo stipendio concordato è documentato mediante copia del rispettivo contratto, mentre lo stipendio versato è documentato mediante copia del certificato di salario;
- b. la sua situazione finanziaria, presentando la contabilità certificata;
- c. le misure nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile.

² L'UFSPÖ informa l'opinione pubblica in merito al rapporto presentato dai club.

Art. 10 Rimborso dei contributi

Un club è liberato dall'obbligo di adempiere le condizioni di cui all'articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 se rimborsa completamente i contributi acquisiti.

Sezione 3: Mutui**Art. 11** Principio

¹ Su richiesta, possono essere concessi mutui a un club in via sussidiaria rispetto ai contributi a fondo perso se esso:

- a. dimostra in modo credibile di essere minacciato da problemi di liquidità nonostante abbia ricevuto i contributi a fondo perso; e
- b. dimostra di non essere eccessivamente indebitato e non è oggetto di una procedura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquidazione.

Art. 12 Computo dei mutui precedenti

I mutui che sono stati concessi sulla base dell'ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 2020³ vengono computati all'importo massimo secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

³ RU 2020 4581

Art. 13 Garanzia

Sono riconosciuti quale garanzia ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020:

- a. depositi in contanti;
- b. fideiussioni solidali di:
 1. banche svizzere,
 2. investitori solventi,
 3. società di assicurazione autorizzate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a emettere assicurazioni cauzionali,
 4. cooperative di fideiussione svizzere,
 5. Cantoni e Comuni;
- c. garanzie bancarie di una banca svizzera;
- d. cartelle ipotecarie e ipoteche;
- e. cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori;
- f. trasferimenti di garanzia.

Art. 14 Retrocessioni a un grado posteriore

¹ La Confederazione concede al club retrocessioni a un grado posteriore per il mutuo concesso se in questo modo si può migliorare la situazione di partenza per il futuro rimborso alla Confederazione.

² Le retrocessioni a un grado posteriore sono concesse nella misura necessaria, al massimo però in modo tale che la retrocessione non riduca l'entità della garanzia di cui all'articolo 13.

Art. 15 Contratti di mutuo

¹ I mutui vengono concessi mediante contratti stipulati fra l'UFSPÖ e i club.

² I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:

- a. il mutuo va utilizzato esclusivamente per coprire i problemi di liquidità;
- b. il mutuo è senza interessi;
- c. il mutuo va restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla data del ricevimento;
- d. il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare;
- e. il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023;
- f. per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora del 5 per cento;
- g. fino alla completa restituzione del mutuo il club deve mantenere il livello dei redditi conformemente alle prescrizioni dell'articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020;

- h. un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

L'UFSPO esegue la presente ordinanza.

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 2020⁴ è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore e validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.00⁵.

² Si applica fino al 31 dicembre 2021.

18 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2020 4581

⁵ Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

